

CONTABILITA' E BILANCIO

di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Sospensione ammortamenti 2021**

Anche per l'esercizio 2021 è possibile avvalersi della facoltà di non effettuare fino al 100% degli ammortamenti, dandone adeguata motivazione in nota integrativa e vincolando una riserva.

L'art. 60, cc. da 7- bis a 7- quinquies D.L. 104/2020 aveva introdotto, **per il 2020**, la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (quindi coloro che si avvalgono dei principi nazionali - OIC) di **non effettuare sino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**.

Fino al 100% significava che si poteva anche ridurre al 50% o alla percentuale più aderente alla situazione in concreto del soggetto ed era possibile fare questo non obbligatoriamente su tutti i cespiti, ma anche per singole classi o singoli cespiti, a seconda della valutazione che veniva effettuata dal redattore del bilancio, che poi doveva **darne esplicita motivazione in nota integrativa**. In caso di microimprese era possibile fornire le indicazioni in calce al bilancio.

Tale possibilità era stata introdotta **anche per il 2021** dalla **legge di Bilancio 2022** (art. 1, c. 711 L. 234/2021) sostituendo l'ultimo periodo del comma 7-bis, ma vincolandola soltanto a coloro che non avevano effettuato ammortamenti per il 100% (e non meno), distorcendo di fatto la ratio della norma e penalizzando senza motivo alcuni soggetti rispetto ad altri.

Questa disposizione viene quindi **superata dal Decreto Milleproroghe** (art. 3, c. 5- quinquiesdecies D.L. 228/2021) che sostituisce l'ultimo periodo dell'art. 60, c. 7-bis (sostituito in precedenza dalla legge di Bilancio 2022) e dispone che, in relazione all'evoluzione pandemica, **l'applicazione delle suddette disposizioni è estesa anche al 2021 (per i soggetti solari)**.

In **nota integrativa** si dovrà dare atto di ciò iscrivendo l'importo della corrispondente **riserva indisponibile** e indicando l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Secondo l'art. 7-ter, infatti, se ci si avvale di questa facoltà, che, ricordiamo, può essere solo civilistica o sia civilistica che fiscale, è necessario destinare a una riserva indisponibile, nell'ordine: una quota dell'utile dell'esercizio 2021; se insufficiente, si integra con riserve di utili o altre riserve disponibili; se insufficienti, accantonando gli utili degli esercizi successivi. **Il piano di ammortamento quindi, ove possibile, si prolunga di un altro anno, se ci si è avvalsi di tale possibilità anche nel 2020**.